

Autorizzazione provvisoria allo scarico: l'utilità di un atto (quasi) "scomparso"

A cura di Mauro Kusturin

Con il presente contributo cercherò di affrontare una problematica di stretto interesse per chi, come il sottoscritto, si occupa tutti i giorni di tutela delle acque ed in particolar modo dell'autorizzazione allo scarico ex art.124 D.Lgs.152/2006.

Come ben sanno tutti gli addetti ai lavori, l'articolo di legge in questione ha come oggetto i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico; noi però ci soffermeremo su tre commi del citato articolo, quali l'1), il 7) ma soprattutto sul comma 6), che recita testualmente: *"le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio"*.

Corre l'obbligo tuttavia, fare un breve passo indietro nella storia della legislazione in materia, tornando alla *"vecchia"* ma per molti aspetti *"longeva"* Legge 319/1976, nota a tutti e più comunemente denominata *"Legge Merli"*.

La suddetta normativa disponeva tra l'altro, all'art.15 che *"Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorità competenti una autorizzazione provvisoria"* e che *"L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso"*.

Questa impostazione, che definirei dal punto di vista di un tecnico quale sono, non faceva una grinza; tant'è vero che con questa legge siamo andati avanti per oltre un ventennio senza grossi problemi tecnici, limitatamente al problema autorizzazione provvisoria (discorso a parte meritano i numerosissimi problemi amministrativi relativi al silenzio\assenso previsto dal citato articolo che ha portato anche ad una notevole produzione di sentenze della Suprema Corte).

Infatti di solito, cosa succedeva prima per i nuovi scarichi?

I soggetti producevano l'istanza e l'autorità competente rilasciava un'autorizzazione provvisoria, quasi sempre di 6 mesi, ed in questo periodo

- l'impianto biologico andava correttamente e tecnicamente a regime;
- l'organo tecnico (PMIP ieri, ARPA oggi) aveva tutto il tempo necessario per effettuare le dovute verifiche;
- l'autorità competente aveva tutto un ampio arco di tempo sia per rilasciare l'atto definitivo, sia per produrre ulteriori richieste, dinieghi, ecc..

Che cosa è successo con l'entrata in vigore del D.Lgs.152/1999?

Beh, io ricordo, per questioni inerenti strettamente l'argomento oggetto del presente contributo e tralasciando il caos portato dalla nuova normativa con le disposizioni transitorie (che dovrebbero invece garantire chiarezza e continuità!!), che subito mi posi la domanda: *che si fa?*

Subito si penso di riesumare la vecchia autorizzazione provvisoria, anche sulla base di quanto disposto dall'art.45 comma 1 che disponeva che tutti gli scarichi dovevano essere preventivamente autorizzati.

Si diede vita ad un iter d'iniziativa, in quanto non c'era all'epoca una normativa regionale che disciplinava in tal senso.

Sinceramente per noi il problema era risolto dal punto di vista pratico ma non dal punto di vista giuridico. Questo ovviamente, da un indagine personale, era un problema largamente diffuso sul territorio nazionale. Nel corso degli anni, con il proliferare di normative regionali il problema ha assunto le connotazioni a macchia di leopardo, ma non è stato completamente risolto.

Infatti anche le successive normative, vedi il D.Lgs.258/00, D.Lgs.152/2006 e l'ultimissimo D.Lgs.4/2008 non hanno portato benefici in tale direzione; anzi il D.Lgs.152/2006, ed in particolare il comma 7 dell'art 124 ha prodotto ulteriore confusione prevedendo un silenzio assenso in netto contrasto con quanto riportato dall'art.20 comma 7 della L.241/90, argomento già trattato dal sottoscritto in un precedente contributo pubblicato su questa testata on line (*giugno 2006*).

Tuttavia, è argomento di questi giorni, le modifiche scaturite dal D.Lgs.4/2008. non risolvono la questione del rapporto *"autorizzazione provvisoria & regione"* ma quantomeno risolvono il problema del silenzio assenso; a tal proposito il comma 7 è stato rivisto, con la soppressione del periodo relativo all'argomento *"autorizzazione provvisoria concessa per 60 gg in caso di silenzio dell'autorità competente"*.

Ma adesso cerchiamo di spendere qualche parola a favore di tale tipologia di atto e sulla necessità della sua adozione, soprattutto dal punto di vista tecnico.

La maggior parte degli impianti di depurazione presenti sul nostro territorio nazionale sono di tipo biologico: detto questo, è impensabile che un siffatto impianto funzioni immediatamente a pieno e regolare regime come una lampadina ad incandescenza, che premendo l'interruttore si attiva la luce.

Per analogia invece il depuratore biologico è come una lampada a risparmio energetico: necessita di un adeguato periodo per dare il 100% del suo potere luminoso.

La domanda che ci si pone spesso è la seguente: quando tempo è necessario affinché un impianto di depurazione entri a pieno regime?

La risposta è riportata in un mio precedente articolo (*ottobre 2007*); i tempi sono diversi e dipendono da diversi fattori; comunque si può di sicuro affermare che 3 mesi sono un tempo tecnicamente (e largamente) sufficiente per il raggiungimento di un regime ottimale di depurazione biologica.

Fatta questa doverosa premessa, come è possibile per un depuratore (per esempio quello di un piccolo centro urbano) rispettare da subito tutto quanto disposto dagli artt.101 e 124 del D.Lgs.152/06?

Una risposta certa al suddetto quesito, a parere di chi scrive; attualmente non c'è, in quanto di sicuro sono possibili almeno tre:

1. non può!;
2. può con un'autorizzazione ex art.124 che prevede deroghe ai limiti;
3. può con un'autorizzazione provvisoria rilasciata ai sensi della disciplina regionale ex art.124 comma 6, se presente.

È pur vero che proprio l'art.101 comma 1, prevede una piccola via d'uscita al problema disponendo che *"L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime."*; però anche questo aspetto prevede un'arma a doppio taglio, ampiamente descritta sempre nel citato contributo dell'ottobre u.s..

Tutto questo dovrebbe far emergere la necessaria presenza di una forma di autorizzazione provvisoria in quanto questo atto risolverebbe le problematiche connesse a

- ❖ messa a regime dell'impianto;
- ❖ tempi tecnici necessari agli opportuni accertamenti dell'ARPA;
- ❖ tempi necessari ad ulteriori verifiche disposte e/o effettuate da parte dell'autorità competente;
- ❖ tempi burocratici necessari agli aspetti relativi a tutto l'iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione quadriennale.

Ma venendo a noi ed alle situazioni di vita quotidiana, in regioni ove vi è carenza totale o parziale di disciplina regionale in tale materia, quale può essere la miglior soluzione al problema?

La risposta? Inventare!!

Non sono uscito di senno ma metto in pratica un consiglio che mi diede ai tempi della scuola il mio insegnante di chimica industriale ed impianti chimici, mio *"maestro di scuola, lavoro e vita"*, che enunciava *"quando non c'è la soluzione al tuo problema\quesito non devi fermarti ma inventarla!"*.

Nel nostro caso *"inventandoci"* un'autorizzazione provvisoria non prevista dalla normativa vigente ma sulla quale non vige, da parte della stessa legge, un divieto assoluto.

Quindi l'autorità competente, mettendo in pratica tutto il suo potere autorizzatorio, produce un atto, che abbia come scopo principale la tutela dell'ambiente, ma che non preclude procedimenti tecnici regolari per la messa a punto degli impianti di depurazione. Resta inteso che questa forma agevolata non debba essere assolutamente presa come una via di fuga per i delinquenti ambientali ma soprattutto come una forma di tutela minuziosa della p.a. nei confronti dell'ambiente, prima di rilasciare un atto che permetterà al soggetto di recapitare i suoi scarichi nell'ecosistema; il tutto inoltre potrebbero essere blindato, sulla base della gerarchia delle fonti, con un regolamento *ad hoc*.

A tal proposito una riflessione sull'esperienza personale in questo campo: è proprio nella fase di passaggio dalla provvisoria alla quadriennale che i controlli sono stati più attenti e serrati per poi scemare fisiologicamente dopo il rilascio dell'atto definitivo.

In conclusione, spero di aver dato un utile suggerimento a chi ancora si pone interrogativi in materia ma soprattutto il presente è un invito indirizzato al legislatore affinché *riesumi*, senza delegarlo alle regioni, la *“vecchia autorizzazione provvisoria tipo legge Merli”*, magari indicando nella normativa nazionale solo degli indirizzi generali e lasciando alle regioni, al fine comunque di non penalizzare quelle *ambientalmente attive*, la possibilità di personalizzare con aspetti più puntuali in base alle loro esigenze territoriali, la disciplina regionale.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 9 marzo 2008